



# Istituto Nazionale di Statistica

## Direzione della produzione statistica Direzione centrale per la raccolta dati

Al Sig. Sindaco del Comune  
c.a. Servizi Demografici e Uffici di Statistica

Al Sig. Prefetto della Repubblica

e, p.c. Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
*DC per i Servizi Demografici*

Al Ministero della Salute  
DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

All' Ufficio di Statistica della Regione

All' Ufficio di Statistica della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

All'A.N.C.I

All'A.N.U.S.C.A.

### L O R O S E D I

**Oggetto: Rilevazioni demografiche e sanitarie per l'anno 2022 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del Governo**

#### 1. Premessa

La presente circolare, come ogni anno, illustra i criteri ed evidenzia le novità relative all'attività che **gli Uffici Comunali** (Servizi Demografici e/o Uffici di Statistica) e **gli Uffici territoriali del Governo** sono tenuti a svolgere per l'esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie previste dal Programma Statistico Nazionale nel corso **dell'anno 2022**. Copia della presente circolare in formato.pdf è disponibile sul Portale per gli operatori delle Statistiche demografiche (<http://demografiche.istat.it>) nella sezione Documentazione/Circolari.

Quest'anno, anche in funzione e in conseguenza del fatto che l'operazione di subentro da parte dei comuni in ANPR è pressoché completata, la struttura della presente circolare è stata ripensata e riorganizzata.

Nel corso del 2022 è prevista l'attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Per quanto riguarda la conduzione delle rilevazioni in oggetto, l'impatto per Comuni e Prefetture riguarderà essenzialmente l'indagine su decessi e cause di morte (nel relativo paragrafo verranno date le anticipazioni possibili alla data attuale).

Si evidenzia che per la rilevazione annuale delle Liste anagrafiche comunali (Lac), tutte le relative istruzioni verranno inviate ai Comuni interessati con una circolare diversa ad hoc.

I paragrafi della presente circolare che seguiranno sono stati così ordinati:

- Informazioni relative alle attività e alle indagini che riguardano la totalità dei Comuni;
- Informazioni relative alle attività e ai contatti Istat a supporto dei Comuni;
- Informazioni relative alle attività che riguardano gli Uffici Territoriali del Governo (UTG);
- Informazioni relative alle normative di riferimento e alle classificazioni territoriali Istat.

Si ricorda che la normativa comunitaria - Regolamenti europei in materia di produzione statistica pubblica - regola la produzione statistica in ambito demografico e sanitario, disciplinando sia i contenuti sia i tempi della produzione statistica nazionale, stabilendo modalità di esecuzione alle quali ogni Paese è obbligato ad attenersi, pena le previste sanzioni europee.

Conseguentemente, ciascun Comune e ciascun Ufficio territoriale del Governo è tenuto a **rispettare rigorosamente i tempi di invio dei dati indicati nella presente circolare**.

## **2. Subentro dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) alle singole Anagrafi comunali: aspetti di carattere generale che interessano tutti i Comuni**

Nel corso del 2021 si è praticamente completato il subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) alle singole Anagrafi comunali. Al 31 dicembre 2021 i Comuni subentrati sono 7902.

Come indicato nelle circolari Istat degli anni precedenti, allorché un Comune sarà transitato in ANPR, a partire dal mese successivo a quello del subentro non dovrà più inviare all'Istat i dati relativi alle suddette rilevazioni di fonte anagrafica.

È importante sottolineare che, ai fini dell'invio all'Istat dei macrodati e dei microdati delle statistiche demografiche, un Comune verrà considerato subentrato solo dopo che avrà completato l'invio all'Istat dei dati riferiti a tutti i mesi precedenti quello del subentro e all'intero mese in cui il subentro è avvenuto. Ad esempio:

se l'Anagrafe comunale transita in ANPR nel corso del mese di aprile 2021, prima di essere considerato "subentrato ai fini statistici", il Comune dovrà esaurire l'invio dei modelli Istat D.7.B, Istat P.4, Istat P.5 e APR.4, riferiti a tutti i mesi precedenti al subentro, e a quello di aprile 2021 incluso, con le previgenti modalità di trasmissione.

Si conferma che **tutti i Comuni subentrati** non hanno più l'obbligo di inviare le statistiche sopra elencate perché sarà l'Istat stesso a recuperare le informazioni necessarie direttamente dal sistema ANPR attraverso le funzionalità disponibili. Per far sì che l'operazione di acquisizione diretta da parte dell'Istat avvenga nel modo più rapido, completo e funzionale possibile, si ricorda, di conseguenza, agli stessi Comuni di:

- Rispettare rigorosamente tutti i termini previsti dal vigente Regolamento Anagrafico rispetto a tutte le operazioni di iscrizioni, cancellazioni e aggiornamenti anagrafici;
- Rispettare rigorosamente tutti i termini previsti dal vigente Regolamento di Stato Civile rispetto a tutte le operazioni di emissione e trasmissione (nel caso il Comune di evento sia diverso da quello di residenza) degli atti di nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio e decesso per consentire con la massima rapidità possibile tutte le operazioni di iscrizioni, cancellazioni e aggiornamenti anagrafici;
- Rendersi disponibili a collaborare con l'Istat, in caso di necessità, per poter operare dei confronti con i dati acquisiti attraverso ANPR e valutare la coerenza delle serie storiche. Sarebbe, quindi, utile mantenere attive possibilmente tutte le funzionalità necessarie per le eventuali elaborazioni richieste.

Il regolare rispetto di queste indicazioni consentirà:

- all'Istat e alle Istituzioni italiane di rispettare gli obblighi e le scadenze previsti nei Regolamenti Comunitari;
- all'Istat e ai Comuni di espletare nel modo più corretto gli adempimenti derivanti dalla loro funzione statistica istituzionale (funzione che il subentro in ANPR non elimina);
- all'Istat di poter restituire ai Comuni e a tutto il Paese un ritorno informativo e statistico completo e tempestivo.

Si ricorda che il processo di innovazione tecnologica e metodologica realizzato dall'Istat ha portato al passaggio dall'approccio di contabilità demografica basato sui macro-dati dei modelli riepilogativi mensili (Mod. Istat D7B) e annuali del movimento e calcolo della popolazione residente comunale (Mod. Istat P2&P3) al MicroDemographic Accounting (MIDEA), basato sull'aggiornamento mensile dell'Anagrafe Statistica (ANVIS) con i flussi individuali della dinamica demografica e sulla contabilizzazione dei modelli individuali relativi alle nascite (Mod. Istat P.4), ai decessi (Mod. Istat P.5), alle migrazioni interne ed estere, nonché alle iscrizioni e cancellazioni per altri motivi (Mod. APR.4) per la determinazione delle rispettive poste del bilancio demografico.

Il nuovo sistema di contabilità demografica (MIDEA\_ANVIS), inserito nel PSN attualmente in vigore, oltre ad essere funzionale all'adempimento dei regolamenti europei in materia di statistiche migratorie e demografiche, è strettamente connesso al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui è titolare il Ministero dell'interno) e al progetto Istat di Censimento permanente.

Sulla base del sistema MIDEA\_ANVIS l'Istat produrrà il dato ufficiale della popolazione residente di ciascun Comune. Il rispetto delle tempistiche di invio dei dati individuali e aggregati è una condizione imprescindibile per la realizzazione del nuovo modello di contabilità demografica.

## **3. Indagini, modelli di rilevazione, modalità e tempi di invio dei dati per tutti i comuni**

Tutti i Comuni, indipendentemente dal subentro, nel corso dell'anno 2022 dovranno inviare i dati relativi alle rilevazioni di seguito elencate e descritte.

## Rilevazioni di fonte anagrafica

### 3.1 Movimento annuale della popolazione residente (Mod. Istat P.2&P.3)

Alla luce delle innovazioni metodologiche introdotte dall'Istat relativamente al calcolo della popolazione residente, il modello Istat P2&P3 per l'anno 2021 non sarà più utilizzato per la determinazione del calcolo della popolazione residente, ma sarà inteso come un confronto qualitativo e quantitativo sulle elaborazioni operate dai comuni nel corso dell'anno. Nel modello non viene più caricata la popolazione al 1 gennaio 2021 e i flussi riportati non contribuiscono al calcolo della popolazione al 31 dicembre 2021. Pertanto nel modello P2&P3 dovranno essere compilati i soli campi relativi al movimento anagrafico (nati, morti, iscritti e cancellati), nonché la situazione anagrafica e le informazioni sulla distribuzione della popolazione straniera per sesso e cittadinanza straniera al 31 dicembre 2021.

L'invio del modello di rilevazione Istat P.2&P.3 è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/anagrafe> e **deve avvenire entro il 12 FEBBRAIO 2022**. Per l'invio dei dati è possibile sia scrivere manualmente i dati a video entrando nel questionario, sia far acquisire al sistema un file in upload utilizzando l'immagine del foglio con le due frecce verdi in alto ed in basso che si trova dentro il questionario.

### 3.2 Rilevazione della popolazione supercentenaria

L'Istat all'inizio del 2022 inizierà a prendere contatto, via e-mail o telefonicamente, con il responsabile dell'Anagrafe o dell'Ufficio di Statistica richiedendo la trasmissione urgente di certificati di esistenza in vita o di morte contenenti le generalità anagrafiche (cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza) degli individui ultracentenari. L'invio dei certificati può essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [demografiche@postacert.istat.it](mailto:demografiche@postacert.istat.it)

## Rilevazioni di fonte stato civile

### 3.3 Rilevazione annuale degli eventi di stato civile (Mod. Istat D.7.A annuale)

Il modello rileva gli eventi di Stato civile verificatisi nei Comuni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (nascite, decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali di separazione e divorzio, unioni civili e scioglimenti di unioni civili).

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricordano due elementi fondamentali:

- per quanto riguarda le nascite, i decessi, i matrimoni e le unioni civili nel modello deve essere riportato il totale degli eventi verificatisi nel corso dell'anno, mentre per quanto riguarda gli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio e gli scioglimenti di unioni civili vanno conteggiati nel modello il totale degli accordi registrati nel corso dell'anno (in particolare, in riferimento alla data di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato in caso di procedura ex art. 6 e alla data di registrazione dell'atto di conferma definitiva nel caso di procedura ex art. 12).
- gli eventi da conteggiare (decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali, unioni civili, scioglimenti di unioni civili) **devono essere quelli verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza di chi sperimenta l'evento.

L'invio del modello Istat D.7.A annuale è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro il 12 FEBBRAIO 2022**. Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema un file in *upload* utilizzando l'immagine del foglio con le due frecce verdi in alto ed in basso che si trova all'interno del questionario.

Si consiglia, se possibile, di non aspettare la scadenza ma di inviare i dati durante tutto l'arco dei due mesi. Si eviteranno così i problemi che si possono verificare in fase di acquisizione dei dati, dovuti al sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

### 3.4 Rilevazione mensile degli eventi di stato civile (Mod. Istat D.7.A mensile)

Il modello rileva gli eventi di Stato civile (nascite, decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali di separazione e divorzio e unioni civili) verificatisi nei Comuni in ciascun mese.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricordano due elementi fondamentali:

- per quanto riguarda le nascite, i decessi, i matrimoni e le unioni civili nel modello deve essere riportato il totale degli eventi verificatisi nel corso del mese, mentre per quanto riguarda gli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio vanno conteggiati nel modello il totale degli accordi registrati nel corso del mese (in riferimento alla data di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato in caso di procedura ex art. 6 e alla data di registrazione dell'atto di conferma definitiva nel caso di procedura ex art. 12).
- gli eventi da conteggiare (decessi, matrimoni, accordi extragiudiziali, unioni civili) **devono essere quelli verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza di chi sperimenta l'evento.

L'invio del modello Istat D.7.A mensile è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/statocivile> e **deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento**. Per l'invio

dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema un file in upload utilizzando l'immagine del foglio con le due frecce verdi in alto ed in basso che si trova dentro il questionario.

Si consiglia, se possibile, di non aspettare la scadenza ma di spedire i dati durante tutto l'arco mese. Si eviteranno così quei problemi che si possono verificare in fase di acquisizione dei dati dovuti al sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

### 3.5 Rilevazione dei matrimoni (Mod. Istat D.3)

Oggetto della rilevazione sono i matrimoni celebrati in ogni Comune italiano nell'anno 2022. Per ciascun matrimonio si rilevano la data, il rito (religioso o civile) e dati demografici e sociali relativi allo sposo e alla sposa.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricorda che i matrimoni da trasmettere **devono essere esclusivamente quelli celebrati nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza di chi sperimenta l'evento.

L'invio del modello Istat D.3 è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/statocivile> deve avvenire **entro la fine del mese successivo a quello di celebrazione dell'evento**. Si sottolinea di fare attenzione al fatto che ciascun modello deve essere inserito nel sistema facendo riferimento al mese di celebrazione, non a quello di registrazione.

Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto ed in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

Si consiglia, se possibile, di non aspettare la scadenza ma di spedire i dati durante tutto l'arco mese. Si eviteranno così quei problemi che si possono verificare in fase di acquisizione dei dati dovuti al sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

Nel caso in cui in un dato mese non si siano celebrati matrimoni, va segnalato l'invio nullo cliccando sull'apposito pulsante ("NESSUN EVENTO") senza caricare o compilare alcun questionario.

### 3.6 Rilevazione delle unioni civili (Mod. Istat D.3.U)

Oggetto della rilevazione sono le unioni civili costituite in ogni Comune italiano nell'anno 2022. Per ciascuna unione civile si rilevano la data e il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le principali informazioni demografiche e sociali relativi agli uniti civilmente.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricorda che le unioni civili da trasmettere **devono essere esclusivamente quelle verificatisi nel Comune**, indipendentemente dal luogo di residenza di chi sperimenta l'evento.

L'invio del modello Istat D.3.U è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro la fine del mese successivo a quello di celebrazione dell'evento**. Si sottolinea di fare attenzione al fatto che ciascun modello deve essere inserito nel sistema facendo riferimento al mese di celebrazione, non a quello di registrazione.

Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto ed in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

Si consiglia, se possibile, di non aspettare la scadenza ma di spedire i dati durante tutto l'arco mese. Si eviteranno così quei problemi che si possono verificare in fase di acquisizione dei dati dovuti al sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

Nel caso in cui in un dato mese non si siano costituite unioni civili, va segnalato l'invio nullo cliccando sull'apposito pulsante ("NESSUN EVENTO") senza caricare o compilare alcun questionario.

### 3.7 Rilevazione degli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio (Mod. Istat SC.6-12sd)

La rilevazione riguarda gli accordi extragiudiziali di separazione e divorzio registrati (ex art. 6, Legge 162/2014) o redatti direttamente (ex art.12, Legge 162/2014) presso lo Stato Civile di ciascun Comune nell'anno 2021. Obiettivo della rilevazione è ricavare mensilmente la numerosità degli eventi e le caratteristiche individuali degli ex coniugi.

Si ricorda che, **nel caso degli accordi ex art. 6 il Comune che deve inviare il modello è quello di iscrizione dell'atto di matrimonio**. Solo nei seguenti casi il Comune che deve inviare il modello è quello di trascrizione dell'atto di matrimonio: separazione o divorzio di un matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano; separazione o divorzio di un matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Relativamente ai criteri di compilazione del modello si ricordano alcuni elementi fondamentali:

- la data di riferimento è quella di trascrizione dell'accordo presentato dall'avvocato in caso di procedura ex art. 6 e quella della registrazione dell'atto di conferma definitiva nel caso di procedura ex art. 12;
- va compilato un questionario per ciascun accordo di separazione e di divorzio mentre non deve essere compilato il questionario in caso di accordo relativo a variazioni delle condizioni di una separazione o di un divorzio avvenuti precedentemente;
- non deve essere compilato il questionario di divorzio in caso di scioglimento di un'unione civile, ma eventuali scioglimenti vanno conteggiati solo nell'apposita voce contenuta nel modello D.7.A annuale.

Inoltre, si prega di prestare particolare attenzione, nei casi di trascrizioni di negoziazioni assistite ex art. 6, al quesito sul sostegno ai figli. Con l'intento di coprire le varie casistiche esistenti, la modalità 4 "altro" diviene "mantenimento diretto senza capitoli di spesa". Quindi, nel quesito successivo ("Chi sostiene le spese?"), in questo caso specifico va ripetuto in ognuna delle voci chi si occupa del mantenimento diretto (padre, madre o entrambi).

L'invio del modello Istat SC.6-12sd è ammesso esclusivamente via-internet collegandosi all'indirizzo: <https://gino.istat.it/statocivile> e deve avvenire **entro la fine del mese successivo** a quello di definizione dell'evento. Per l'invio dei dati è possibile sia inserire manualmente i dati utilizzando il questionario online, sia far acquisire al sistema il file in upload utilizzando il pulsante verde tondo con le due frecce in alto ed in basso che si trova fuori dal questionario (e poi seguire le istruzioni del sistema).

Si consiglia, quando possibile, di non aspettare la scadenza ma di spedire i dati durante tutto l'arco del mese. Si eviteranno così quei problemi che si possono verificare in fase di acquisizione dei dati dovuti al sovraccarico della rete e alla gestione di migliaia di operazioni contemporanee.

Nel caso in cui in un dato mese non si siano né trascritti né registrati accordi (rispettivamente ex art. 6 e 12), va segnalato l'invio nullo cliccando sull'apposito pulsante ("NESSUN EVENTO") senza caricare o compilare alcun questionario.

### 3.8 Rilevazione su decessi e cause di morte (Modelli Istat D.4 e D.4bis)

**AVVERTENZA:**

*Nel corso del 2022 verrà attuato quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Per quanto riguarda la "Rilevazione su decessi e cause di morte" ciò comporterà un cambiamento radicale, con il progressivo passaggio alla certificazione elettronica e il corrispondente abbandono della certificazione cartacea.*

*La distribuzione sul territorio dei modelli cartacei che verrà effettuata a inizio anno sarà di conseguenza con quantitativi ridotti, eventuali integrazioni saranno ovviamente possibili in corso d'anno.*

*Maggiori dettagli sulle modalità di attuazione vengono date nel Paragrafo "3.8.1 Certificazione elettronica delle cause di morte", nel frattempo valgono le indicazioni seguenti.*

Per i decessi avvenuti nel corso del 2022 dovranno essere utilizzati i modelli **D.4 e D.4bis** delle edizioni a partire dal 2011, preferendo le edizioni più recenti. **Non potranno assolutamente essere utilizzati modelli di edizioni precedenti al 2011.** Poiché nei modelli sono precompilate le prime 3 cifre dell'anno di decesso, nel caso di utilizzo di modelli di edizioni precedenti al 2020 si raccomanda di correggere la cifra "1" rappresentante le decine. **Inoltre, poiché i modelli delle edizioni precedenti al 2017 non presentano le nuove modalità di stato civile, si raccomanda di apportare eventualmente la modifica a penna** ("Unito/a civilmente" = "6"; "Già in unione civile (per decesso del partner)" = "7"; "Già in unione civile (per scioglimento unione)" = "8"). Analogamente, compilare i campi "Anno di nascita del coniuge superstite" e "Anno di matrimonio" con le informazioni relative al partner e all'unione civile.

Ad inizio 2022 saranno distribuite ai Comuni le scorte dei modelli in bianco, i quantitativi saranno definiti sulla base delle esigenze annuali stimate tenendo conto del progressivo passaggio alla certificazione elettronica (eventuali comunicazioni in merito possono essere inviate alla casella [decessi@istat.it](mailto:decessi@istat.it)).

Si raccomanda di monitorare l'ammontare delle scorte, per prevenire la possibilità di terminarle e, in caso di necessità di ulteriori modelli cartacei, rivolgersi tempestivamente alla Sede Territoriale Istat competente. Nel caso in cui i modelli in bianco non siano disponibili (di nessuna delle edizioni successive al 2011) e sia impossibile reperire nei tempi necessari un nuovo quantitativo di scorte, il Comune dovrà fornire ai medici copie su carta comune dei modelli in formato A3. Al rientro dei modelli con la dichiarazione delle cause di morte a cura del medico, i Comuni dovranno compilare la parte di propria competenza ed effettuare una fotocopia da validare e inviare alla Asl competente. Per ottenere le copie su carta comune è possibile sia fotocopiare un'eventuale copia residua e sia stampare la copia pdf disponibile sul sito dell'Istituto alla pagina con le informazioni sulla rilevazione: <https://www.istat.it/it/archivio/4216>

Si ribadisce l'importanza di riportare esattamente le informazioni relative al Comune e alla Provincia di decesso (facendo attenzione a non invertire i codici), essenziali per tutte le finalità del documento e in caso di necessità di chiarimenti. Queste informazioni, inoltre, devono essere riportate dall'ufficiale di stato civile contestualmente alla compilazione della 'Parte B' del modello (evitare cioè di riportarle prima della distribuzione ai medici e alle strutture sanitarie poiché i modelli potrebbero poi essere usati per decessi avvenuti in altri comuni).

**I modelli correttamente compilati devono essere inviati obbligatoriamente in modalità cartacea entro il 15 del mese successivo a quello di decesso alla Prefettura - U.T.G. competente.** Negli invii mensili dovranno essere compresi tutti i modelli riferiti a decessi avvenuti nel mese considerato anche se registrati durante i primi giorni del mese successivo a quello di morte.

Per i modelli D.4 e D.4bis:

- dovranno essere predisposti appositi pacchi (o buste, a seconda della numerosità dell'invio da effettuare), con l'indicazione all'esterno del tipo di modelli contenuti, il mese e l'anno cui si riferiscono i decessi e il comune di provenienza,

- nel caso sussista la necessità di inviare modelli di decessi di periodi precedenti che non è stato possibile inviare nei tempi previsti, si raccomanda di mantenere differenziati i modelli all'interno del pacco (o busta) e di riportare l'indicazione all'esterno,

- non devono essere presenti punti metallici, né per spillare i modelli tra loro né con altra documentazione.

Prima di inviare le schede di morte, si raccomanda di verificare il corretto conteggio effettuato per la compilazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3.1 del modello D.7.A, dove il numero di decessi avvenuti nel mese deve corrispondere al numero di schede di morte inviate (si ricorda che nel modello D.7.A non devono, ovviamente, essere conteggiati i casi di residenti nel comune ma deceduti altrove)."

Ulteriori istruzioni da seguire per la gestione, nonché per la corretta compilazione, dei modelli della rilevazione sui decessi e le cause di morte sono indicate nel manuale disponibile sul sito dell'Istat, alla pagina contenente le informazioni sulla rilevazione: <https://www.istat.it/it/archivio/4216>

### **3.8.1 Certificazione elettronica delle cause di morte: prime anticipazioni**

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recepisce l'esigenza di velocizzare e rendere più efficiente la certificazione delle cause di morte. L'articolo 12 concernente, tra l'altro, l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative ai decessi, prevede che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati inviino la denuncia della causa di morte telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze e che tale trasmissione dei dati esoneri i soggetti interessati all'invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea. Affinché questa nuova modalità di produzione del certificato con la denuncia delle cause di morte sia operativa dovranno essere emessi i previsti decreti ministeriali attuativi. Attualmente è in corso di completamento l'iter per l'emanazione di tali decreti, che specificheranno anche le procedure e gli obblighi riguardanti i Comuni. L'avvio progressivo delle relative procedure è previsto a partire da 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale che si stima, a meno di imprevisti, avverrà nel corso del 2022.

Si anticipa che una delle novità principali nell'acquisizione delle informazioni riguarderà la separazione tra le informazioni di natura sanitaria, a carico del medico, e le informazioni di natura demossociale a carico dei Comuni. La prima parte (ex "Parte A" del modello Istat D4 o D4bis) sarà inviata dal medico competente, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, al Comune, all'Istat e alla Asl del territorio di decesso. La seconda parte (ex "Parte B" del modello Istat D4 o D4bis), e solo questa, dovrà essere inviata dai Comuni all'Istat attraverso la piattaforma "Gino – Stato Civile", piattaforma già nota agli operatori comunali, in modo da rispettare l'obiettivo di semplificare l'attività di trasmissione dei dati demografici all'Istat. Analogamente a quanto avviene per le altre indagini presenti sulla piattaforma Gino sarà possibile utilizzare la modalità di inserimento manuale o, in alternativa, l'invio del file in upload. Inoltre, a carico dei Comuni rimarrà l'onere della trasmissione delle informazioni della "Parte B" alla Asl del territorio di decesso.

Tutte queste novità saranno operative solo dopo l'approvazione dei Decreti attuativi. Seguiranno comunicazioni ad hoc contenenti sia le specifiche tecniche sia le tempistiche per l'applicazione di questa nuova procedura.

**Si ribadisce, pertanto, che attualmente permane l'obbligo dell'invio alla Prefettura della copia cartacea dei modelli con la denuncia delle cause di morte.**

## AVVERTENZE IMPORTANTI

**Per tutte le indagini mensili relative al nuovo anno che vengono acquisite attraverso la piattaforma gino.istat.it, sia di stato civile sia di anagrafe, la data di accesso al sistema e quindi di inizio rilevazione sarà il 01 febbraio 2022 per consentire l'aggiornamento delle base dati all'interno del sistema. Il sistema, invece, sarà regolarmente aperto e funzionante per l'invio dei dati relativi alle indagini annuali e ovviamente per le indagini mensili del 2021 non ancora completate.**

Per ulteriori informazioni (classificazioni, domini, regole di controllo, tracciati record, eccetera) relative alle Indagini acquisite attraverso la piattaforma Gino (gino.istat.it) è possibile consultare le diverse guide alla compilazione disponibili nelle corrispondenti sezioni "Documenti e istruzioni".

#### 4. Conduzione della Raccolta dati: attività di supporto ai Comuni per il monitoraggio della coerenza dei dati inviati

L'Istituto effettua un'attività di supporto e controllo segnalando ai Comuni gli eventuali dati mancanti e/o errati.

Ricordando che tutti i dati delle Indagini mensili devono essere inviati entro il mese successivo a quello di riferimento (per la trasmissione dei modelli cartacei delle cause di morte si ribadisce che la scadenza è entro il 15 del mese successivo a quello di evento) e tenendo conto delle molteplici attività che coinvolgono gli Uffici Comunali interessati, l'Istituto invia una specifica comunicazione il 45° giorno successivo alla fine del mese di rilevazione. I Comuni per cui sono state riscontrate delle incongruenze nei dati demografici il 15 di ogni mese ricevono una mail avente oggetto: "Statistiche demografiche – SEGNALAZIONE DATI MANCANTI/ERRATI".

La mail contiene un breve testo di descrizione e un allegato in formato PDF con un quadro riepilogativo dei dati delle indagini che interessano lo Stato Civile. Nel report sono evidenziati in rosso i dati mancanti e/o errati.

Le regole di controllo sono le seguenti:

- verifica dell'invio del **modello D7a** (riepilogo eventi di stato civile), si segnala errore se "MANCANTE"
- se il modello D7a è stato trasmesso viene effettuato il confronto tra i dati inseriti nel modello riepilogativo e il numero di modelli individuali ricevuti per le corrispondenti Indagini.
- Nello specifico:
  - MATRIMONI: Cfr modello D7a – modelli D3
  - SEPARAZIONI e DIVORZI Cfr modello D7a – modelli SCsd
  - UNIONI CIVILI Cfr modello D7a – modelli D3U

I Comuni che ricevono la comunicazione devono intervenire per sanare l'incongruenza utilizzando il software in uso (GINO). A tal proposito ricordiamo che il Comune può intervenire sui propri questionari già inviati con la massima indipendenza:

- è stato **eliminato l'obbligo di invio definitivo** per tutte le indagini;
- per le indagini con dati individuali, nel caso in cui in un dato mese non ci siano questionari da inviare, va segnalato l'invio nullo semplicemente cliccando **sull'apposito pulsante ("NESSUN EVENTO")**;
- è stata inserita la funzionalità (con il simbolo di una rotellina grigia affianco ad ogni riga di questionario) che consente all'operatore comunale di **modificare lo stato del questionario. È così possibile riportare il questionario dallo stato "inviato" a quello "in lavorazione" per poter correggere eventuali errori o inserire eventuali dati mancanti al primo invio;**

#### 5. Riferimenti

La conduzione delle indagini è affidata alla Direzione Centrale per la Raccolta Dati (DCRD/RDH). Per l'assistenza è possibile contattare il numero verde **800.811.177**, attivo dalle ore 9.00 alle ore 21.00 da lunedì a sabato, escluso i festivi.

Per tutti gli aspetti inerenti il processo di raccolta dei dati e il supporto statistico alla compilazione dei modelli è possibile rivolgersi a [assistenza-statistica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-statistica-comuni@istat.it)

Per tutti gli aspetti inerenti il supporto informatico e la gestione tecnica della piattaforma di acquisizione Gino è possibile rivolgersi a [assistenza-informatica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-informatica-comuni@istat.it)

Per tutto ciò che riguarda le singole indagini in termini di definizioni, classificazioni e specifiche questioni tematiche è possibile rivolgersi ai singoli referenti d'indagine, secondo i seguenti riferimenti:

Modello	Nominativo di riferimento	e-mail
P.2&P.3	Maura Simone	<a href="mailto:dem-d@istat.it">dem-d@istat.it</a>
Rilevazione della popolazione supercentenaria	Giorgia Capacci Silvia Capuano Marco Battaglini	<a href="mailto:dem-a@istat.it">dem-a@istat.it</a>
D.7.A mensile e D.7.A annuale	Francesca Rinesi Maura Simone	<a href="mailto:dem-d@istat.it">dem-d@istat.it</a>
D.3	Claudia Iaccarino	<a href="mailto:dem-d@istat.it">dem-d@istat.it</a>
D.3.U	Antonella Guarneri	<a href="mailto:dem-d@istat.it">dem-d@istat.it</a>
SC.6-12sd	Antonella Guarneri Francesca Rinesi Ginevra Di Giorgio	<a href="mailto:dem-d@istat.it">dem-d@istat.it</a>
D.4, D.4bis e D.6.A	Marina Cecchini Stefano Petrolo	<a href="mailto:decessi@istat.it">decessi@istat.it</a>

## 6. Compiti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

Gli Uffici di statistica delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, organi intermedi per le rilevazioni nelle quali sono coinvolti, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

- effettuare il controllo quantitativo e qualitativo del materiale cartaceo ricevuto dai Comuni, ordinandolo per tipologia e per Comune, nonché dei dati inviati dai Comuni via web;
- sollecitare i Comuni inadempienti (si ricorda che i Comuni devono inviare i modelli per la denuncia delle cause di morte, modelli D4 e D4bis, correttamente compilati entro il 15 del mese successivo a quello di decesso);
- la trasmissione dei modelli cartacei ricevuti dai Comuni all'indirizzo

*“ISTAT - Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma - All'attenzione di Giancarlo Gualtieri”*

**entro il termine massimo di due mesi** dal mese di riferimento dei dati, organizzando i pacchi per tipologia di modello e Comune e indicando sul pacco la provincia e il mese di riferimento (i modelli D4 e D4bis vanno inviati non piegati e non devono avere punti metallici, né per spillarli tra loro né con altra documentazione liberi da spillature),

- contestualmente all'invio dei modelli deve essere compilato il questionario online "Numero di schede di decesso inviate" (ex Modello Istat D.6.A) all'indirizzo <https://gino.istat.it/prefetture/front>.

Per i compiti di verifica, controllo e sollecito specificati nei punti precedenti gli Uffici Territoriali del Governo possono avvalersi dei dati dei modelli Istat D.7.A (compilati dai comuni e disponibili sulla stessa piattaforma).

Per l'accesso al sistema sono state inviate via mail le credenziali d'accesso (utenza e password) ai singoli uffici competenti. Per eventuali problemi (mancata ricezione, smarrimento, password dimenticate, ecc.) si può inviare una mail a [assistenza-informatica-comuni@istat.it](mailto:assistenza-informatica-comuni@istat.it).

### AVVERTENZA:

*Nel corso del 2022 verrà attuato quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Per quanto riguarda la "Rilevazione su decessi e cause di morte" ciò comporterà un cambiamento radicale, con il progressivo passaggio alla certificazione elettronica e il corrispondente abbandono della certificazione cartacea.*

*Quando la certificazione elettronica avrà sostituito completamente l'acquisizione in modalità cartacea le Prefetture saranno esentate dalla gestione delle operazioni di raccolta, controllo e sollecito, sopra elencate. Se ne sottolinea invece l'importanza strategica nel periodo di transizione da un tipo di flusso all'altro. Quando i decreti attuativi saranno approvati verranno fornite informazioni ad hoc.*

## 7. Codici Istat delle Province e Paesi esteri

Si ricorda che le tabelle dei codici, dei nomi e delle sigle dei Comuni, e delle Province sono disponibili sul sito dell'Istat, all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/6789> e quella relativa ai codici e ai nomi delle cittadinanze e dei Paesi esteri all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/6747>

## 8. Raccolta dei dati

L'Istituto nazionale di statistica è titolare delle rilevazioni oggetto della presente circolare, in conformità a quanto indicato nel Programma statistico nazionale 2017–2020 Aggiornamento 2019. Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet del Sistan all'indirizzo [www.sistan.it](http://www.sistan.it).

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli Uffici di Anagrafe e Stato Civile e gli Uffici di statistica comunali, nonché tramite gli Uffici di Statistica delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Per la Rilevazione sulle cause di morte la raccolta dati può avvenire con la collaborazione degli Uffici di Statistica delle Regioni.

I dati dovranno essere inviati secondo quanto specificato nel paragrafo 3 della presente Circolare.

## 9. Segreto statistico, protezione dei dati personali e obbligo di risposta

I dati raccolti nell'ambito delle indagini sopra elencate sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n.101/2018 e Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale); gli stessi potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dall'Istat e dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5 ter del d. lgs n.33/2013.

I dati sono conservati dall'Istat in forma personale al termine della rilevazione perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare.

L'obbligo di risposta per queste rilevazioni è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 e dell'allegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. L'elenco in vigore delle indagini con l'obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito internet dell'Istat alla pagina <https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa>. In nessun caso, l'obbligo di risposta può riguardare i quesiti aventi ad oggetto dati di natura sensibile (cd "categorie particolari di dati" ex art. 9 Reg. 679/2016), che saranno opportunamente segnalati ai rispondenti dai rilevatori nel corso dell'intervista.

L'obbligo di compilazione dei modelli D.4 e D.4bis per il medico che accerta il decesso, che si estende anche ai dati sensibili relativi al soggetto deceduto, deriva direttamente dal R.D. n. 1265/1934 e dal DPR n. 285/1990.

L'Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L'esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e all'art. 11 delle "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell'Istat ([responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it)). L'interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento).

### 9.1 Titolare e Responsabili del trattamento

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della Popolazione e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell'Istat.

Titolare del trattamento dei dati personali connesso alla realizzazione di tali indagini è l'Istat, il quale ha attribuito ai Direttori centrali sopra indicati specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza (art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003).

#### 9.1.1. Nomina dei Responsabili

Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate dai Comuni, per conto dell'Istat, con la presente circolare **Istituto provvede a nominare** responsabili del trattamento (di seguito Responsabili), ai sensi dell'art. 28 del

regolamento (UE) 2016/679, i Responsabili degli uffici di statistica Comunali, o - per i Comuni nei quali l'ufficio di statistica non sia stato costituito – il Segretario comunale, nonché a definire i propri rapporti con gli stessi, con particolare riguardo ai reciproci impegni, in conformità con quanto prescritto al comma 3 del medesimo art. 28.

Vengono identificati, inoltre, come responsabili del trattamento i preposti agli Uffici di statistica delle Province Autonome, i preposti agli Uffici di statistica delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

## 9.1.2. Rapporti tra Responsabili e Istat

### 9.1.2.1. Tipologia di dati e finalità del trattamento

I Responsabili, con riferimento al rispettivo ambito di competenza, sono autorizzati a trattare i dati relativi ai nominativi e agli indirizzi delle unità di rilevazione.

### 9.1.2.2. Descrizione del trattamento

I Responsabili effettuano il trattamento dei dati personali di cui al precedente paragrafo 9.1.2.1 in conformità a quanto indicato nella presente circolare e alle eventuali ulteriori istruzioni impartite dall'Istat.

### 9.1.2.3 Obblighi dei Responsabili

Nel trattare i dati personali per conto dell'Istat, in relazione al rispettivo ambito di competenza, ciascun Responsabile si impegna:

1. a trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nella presente circolare e per la durata delle stesse;

2. a trattare i dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed in conformità alle istruzioni impartite dall'Istat. Qualora il Responsabile ravvisi nelle istruzioni ricevute una violazione della normativa sopra richiamata o di altra disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali, ne informa l'Istat; il Responsabile non avrà l'obbligo di seguire l'istruzione, fino a quando l'Istat non l'abbia confermata o modificata;

3. a non utilizzare i dati personali raccolti dall'Istat, di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità delle attività oggetto della presente circolare e che abbia trattato per conto del medesimo Istituto, per finalità amministrative o comunque diverse da quelle della rilevazione sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;

4. a garantire la riservatezza dei dati;

5. ad autorizzare al trattamento dei dati personali con atto scritto, anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività oggetto della presente circolare che comportano il trattamento dei dati:

- definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
- vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
- assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto impegni di riservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza (es, segreto d'ufficio), anche per il periodo successivo all'effettuazione dell'indagine in oggetto;

6. ad adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, tra cui:

- informare tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati personali nei modi di cui al precedente punto 5 del divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle della rilevazione sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie connesse agli specifici compiti a ciascuno di essi assegnati, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679, e di trattenere copia degli stessi;
- dare istruzioni ai soggetti autorizzati ad accedere a [gino.istat.it/anagrafe](http://gino.istat.it/anagrafe) e a [gino.istat.it/statocivile](http://gino.istat.it/statocivile) sulla necessità di custodire con diligenza le credenziali di accesso, ricordando che tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti diversi da quelli a cui sono state assegnate;

7. a non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento;

8. a fornire agli interessati che dovessero contattare il Comune per avere informazioni sulle rilevazioni condotte dal Comune le informazioni previste dall'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;

9. nel caso in cui riceva da un interessato una richiesta di esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679, a:

- darne tempestiva comunicazione scritta all'Istat, inoltrando la richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto all'indirizzo: [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it);

- assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del regolamento (UE) 2016/679;

10. a tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

11. in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del reg. (UE) 2016/679), a:

- informare tempestivamente l'Istat ([responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it));
- individuare e adottare, in collaborazione con l'Istat, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi degli interessati;
- assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali, e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in possesso;

12. a informare l'Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;

13. a conclusione delle attività di cui al paragrafo 2 della presente circolare a cancellare le informazioni fornite dall'Istat di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità delle rilevazioni di cui alla presente circolare e che abbia trattato per conto del medesimo Istituto, producendo una dichiarazione che documenti i metodi di cancellazione sicura e definitiva delle informazioni con i quali si è proceduto a tale operazione da esibire su richiesta dell'Istat;

14. per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 37 reg. (UE) 2016/679):

- a sorvegliare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 del presente paragrafo;

- a segnalare all'Istat le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa di cui alla precedente lett. a);

- a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa di cui alla precedente lett. a) e degli impegni indicati nella presente circolare, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

### 9.1.3. Obblighi dell'Istat

L'Istat si impegna:

1. a consentire a ciascun Responsabile l'accesso ai dati necessari per lo svolgimento delle attività descritte nella presente circolare;

2. a vigilare sul rispetto degli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e degli impegni indicati nella presente circolare, anche mediante lo svolgimento di ispezioni, in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati del Responsabile.

## 10. Riferimenti normativi

- Regolamento CE 862/2007, come attuato dai Regolamenti CE n. 216 e 351 del 2010 (migrazioni);

- Regolamento CE 1260/2013, come attuato dal Regolamento CE n. 205 del 2014 (popolazione);

- Regolamento (CE) n. 1338 del 2008, come attuato dal Regolamento CE n. 328/2011 (cause di morte);

- DPR 223 del 30 maggio 1989, Regolamento anagrafico (art. 48 e 50);

- Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 - convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- Art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 agosto 2013, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230, dell'1/10/2013 (norme regolamentari per la prima applicazione dell'art. 62 del d. lgs. N. 82/2005)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 10 novembre 2014, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5, dell'8/01/2015 (modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente)

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188, del 14/8/2015 (adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente).

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni" - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche);

- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - Allegato A.4 al D.lgs. 196/2003;

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020, di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati (S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2021 - serie generale – n. 35).

## Conclusioni

Si coglie l'occasione per ribadire il ruolo strategico di tutti i soggetti interessati ai processi produttivi dei dati demografici e sanitari. In particolare, si ritiene opportuno sottolineare il ruolo e l'attività dei Comuni, insostituibili e indispensabili per garantire al Paese la produzione dell'informazione statistica di base in campo demografico e sanitario, nel quadro del Programma statistico europeo e nazionale. Si ricorda, altresì, l'importanza del ruolo di vigilanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e, in particolare, il loro ruolo di collegamento tra i Comuni stessi e i Servizi centrali di produzione dei dati demografici e sanitari dell'Istat.

L'obiettivo fondamentale del Sistema statistico nazionale, da tutti condiviso, della qualità dell'informazione statistica non può essere raggiunto senza l'azione congiunta di tutti i protagonisti che, a diverso titolo e nelle diverse fasi, partecipano alla sua produzione.

Si ringraziano i Comuni e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo per la loro preziosa e insostituibile opera di collaborazione offerta nello svolgimento dell'attività statistica istituzionale, con la certezza di avere una sempre più ampia e proficua collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
*Stefano Menghinello*

